

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 646/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l'obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell'aviazione civile.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'"Agenzia") è responsabile della certificazione di determinati prodotti, persone e imprese. Nelle aree di sua competenza, l'Agenzia deve verificare che tali prodotti, persone e imprese ottemperino ai requisiti applicabili tra i quali figurano le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e le sue norme di attuazione.
- (3) Nei casi in cui le potenziali lacune individuate non siano state adeguatamente corrette nel corso della vigente procedura di sorveglianza, l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 216/2008 conferisce alla Commissione il potere, su richiesta dell'Agenzia, di imporre multe o sanzioni pecuniarie a titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia per violazione intenzionale o dovuta a comportamento negligente, di alcuni degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dalle sue norme di attuazione.
- (4) Attraverso l'imposizione di multe e sanzioni la Commissione disporrebbe di uno strumento supplementare che le consentirebbe di dare una risposta più sfumata, flessibile e graduata ad una violazione delle norme, rispetto alla revoca di un certificato rilasciato dall'Agenzia.
- (5) È necessario stabilire regole in materia di procedure, inchieste, misure connesse e comunicazioni da parte dell'Agenzia nonché regole procedurali relative al processo decisionale, incluse le disposizioni sulla quantificazione e la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche. È inoltre necessario stabilire criteri dettagliati relativi alla fissazione dell'importo di multe e sanzioni pecuniarie periodiche.

- (6) Tali regole e procedure debbono essere ispirate dalla necessità di assicurare livelli di sicurezza e standard di protezione ambientali più elevati possibili; dalla necessità di promuovere una conduzione efficiente delle inchieste e delle fasi del processo decisionale nonché dalla necessità di garantire l'equità e la trasparenza dei procedimenti e dell'imposizione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento possono essere effettivamente applicate solo in un contesto di stretta cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia. A questo fine è necessario istituire accordi di consultazione e cooperazione tra di essi al fine di assicurare una conduzione efficiente delle inchieste e del processo decisionale per quanto riguarda le presunte violazioni.
- (8) È opportuno che, ai fini dell'apertura e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza e della quantificazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche, la Commissione e l'Agenzia tengano conto di altri procedimenti contro lo stesso titolare del certificato che siano stati avviati o conclusi da uno Stato membro o da paesi terzi.
- (9) La Commissione e l'Agenzia devono tener conto di tutti i procedimenti pendenti, o di decisioni prese, avviati dall'Agenzia in merito alla modifica, limitazione, sospensione o revoca del certificato pertinente a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (10) Ferme restando le norme di diritto unionale che precludono l'utilizzo di informazioni di sicurezza ai fini dell'attribuzione di responsabilità, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE ⁽²⁾, l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 996/2010 e l'articolo 7 della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ⁽³⁾, nel corso dell'inchiesta o durante le fasi di deliberazione del procedimento per inottemperanza può essere utilizzato qualsiasi potere di sorveglianza conferito alla Commissione o all'Agenzia dalla normativa dell'Unione in riferimento ai certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008. La decisione della Commissione di imporre multe o sanzioni pecuniarie periodiche deve basarsi sull'inchiesta svolta dall'Agenzia, sulle osservazioni del titolare del certificato oggetto del procedimento per inottemperanza e, se del caso, su altre informazioni fornite all'Agenzia e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35⁽³⁾ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23

- (11) È opportuno offrire ai titolari di certificati la possibilità di ottemperare spontaneamente, entro determinati termini, al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle sue norme di attuazione, e in tal caso la Commissione non deve comminare alcuna multa o sanzione pecuniaria periodica. La possibilità di ottemperare spontaneamente deve tuttavia essere limitata nel tempo.
- (12) Le decisioni con cui vengono irrogate multe e sanzioni pecuniarie periodiche devono basarsi esclusivamente su motivi in merito ai quali il titolare del certificato abbia avuto la possibilità di esprimersi.
- (13) Le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive in considerazione delle circostanze del caso.
- (14) È opportuno prevedere un procedimento specifico per i casi in cui la Commissione intenda irrogare sanzioni pecuniarie periodiche nei confronti del titolare del certificato soggetto a procedimento per inottemperanza che non cooperi con la Commissione o l'Agenzia in riferimento a mezzi istruttori o richieste di informazioni.
- (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i diritti della difesa e il principio di riservatezza, in conformità ai principi generali del diritto e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (16) Al fine di garantire la certezza del diritto nello svolgimento del procedimento per inottemperanza è necessario stabilire norme attuative per il calcolo di termini di procedura e dei termini di prescrizione relativi all'irrogazione ed esecuzione delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche.
- (17) Le decisioni con cui vengono irrogate multe e sanzioni pecuniarie periodiche devono costituire titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ed essere soggette a controllo da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 concernenti i criteri per la determinazione dell'importo delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche, le procedure di inchiesta, i relativi mezzi e le relative relazioni, nonché le procedure decisionali, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, l'assistenza legale, la riservatezza e le norme sui termini, la quantificazione e la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche.

2. Il presente regolamento si applica all'applicazione:

- (a) di multe a persone e imprese alle quali l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia") ha rilasciato un certificato ("titolare del certificato") quando, attraverso un comportamento doloso o colposo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o le sue norme attuative, sono state violate e quando sono incisi interessi dell'Unione;
- (b) di sanzioni pecuniarie periodiche ai titolari del certificato di cui alla lettera a), al fine di costringere tali titolari a ottemperare al regolamento (CE) n. 216/2008 o alle sue norme attuative.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER INOTTEMPERANZA

SEZIONE 1

Inchiesta

Articolo 2

Il procedimento per inottemperanza

1. Il procedimento per inottemperanza previsto nel presente capo comprende tutte le fasi amministrative dell'inchiesta su possibili violazioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative.
2. L'Agenzia può avviare il procedimento per inottemperanza di sua iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.
3. Quando il procedimento per inottemperanza è avviato su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, questi ultimi sono informati dall'Agenzia sull'esito della richiesta stessa.

Articolo 3

Domanda di informazioni

1. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza l'Agenzia può utilizzare tutte le informazioni ottenute nell'esercizio del potere di vigilanza conferitole dalla normativa dell'Unione in riferimento ai certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008, fatte salve le norme di diritto unionale che precludono l'uso di informazioni per l'attribuzione di responsabilità.
2. Prima di avviare il procedimento per inottemperanza l'Agenzia può chiedere al titolare del certificato informazioni attinenti alla violazione ipotizzata.

L'Agenzia precisa le finalità della richiesta e il fatto che essa è rivolta a norma del presente regolamento e fissa il termine entro il quale le informazioni devono essere comunicate.

Articolo 4

Notifica

1. L'Agenzia trasmette per iscritto la notifica dell'avvio del procedimento per inottemperanza al titolare del certificato, alla Commissione e alle autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri o paesi terzi in cui il titolare del certificato ha la propria sede principale di attività e in cui è avvenuta la violazione nonché, se del caso, alle autorità aeronautiche di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

2. La notifica:

- (a) contiene gli addebiti mossi al titolare del certificato, specificando le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative che si considerano violate e le prove su cui tali addebiti si basano; nonché
- (b) informa il titolare del certificato che possono essere irrogate multe o sanzioni pecuniarie periodiche nei suoi confronti.

Articolo 5

Inchieste

- 1. Dopo l'avvio dell'inchiesta l'Agenzia provvede ad appurare i fatti e gli addebiti.
- 2. L'Agenzia può chiedere al titolare del certificato di fornire chiarimenti scritti o orali, nonché dettagli o documenti.

Le richieste sono inviate per iscritto al titolare del certificato. L'Agenzia comunica la base giuridica e le finalità della richiesta, stabilisce il termine per la comunicazione delle informazioni e informa il titolare del certificato sulle sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) per l'inadempimento della richiesta o per la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.

- 3. L'Agenzia può chiedere alle autorità aeronautiche nazionali di collaborare all'inchiesta e, in particolare, di trasmettere qualsiasi informazione riguardante la violazione ipotizzata.

Le richieste indicano le loro basi giuridiche e finalità e fissano il termine per la trasmissione della risposta o per l'esperimento del mezzo istruttorio.

- 4. L'Agenzia può chiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica o autorità aeronautica di paesi terzi di fornire informazioni riguardanti la violazione ipotizzata.

Le richieste indicano le loro basi giuridiche e finalità e fissano il termine entro il quale devono essere comunicate le informazioni.

Articolo 6

Ottemperanza spontanea

- 1. Al momento della notifica dell'avvio del procedimento per inottemperanza, o successivamente, l'Agenzia fissa il termine entro cui il titolare del certificato può indicare per iscritto di aver spontaneamente ottemperato alle disposizioni disattese o, se del caso, che intende ottemperarvi. Qualora il titolare del certificato ottemperi spontaneamente entro tale termine, l'Agenzia chiude il procedimento per inottemperanza.

L'Agenzia non è obbligata a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza di tale termine.

- 2. Il termine previsto nel paragrafo 1 non può in alcun caso scadere successivamente alla data in cui l'Agenzia notifica la comunicazione degli addebiti prevista dall'articolo 7.

Articolo 7

Comunicazione degli addebiti

- 1. Ove abbia accertato i fatti e stabilito che vi sono motivi per continuare il procedimento, l'Agenzia notifica per iscritto

una comunicazione degli addebiti al titolare del certificato. La comunicazione degli addebiti contiene:

- (a) gli addebiti mossi al titolare del certificato, specificando le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative che si considerano violate e le prove su cui si basano gli addebiti;
- (b) l'indicazione che possono essere irrogate multe o sanzioni pecuniarie periodiche.

- 2. Al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, l'Agenzia invita il titolare del certificato a rispondere presentando osservazioni scritte. Essa provvede a tale invito per iscritto, indicando il termine entro il quale devono essere presentate le osservazioni.

Articolo 8

Audizione

- 1. Se i titolari di certificati lo richiedono, l'Agenzia offre loro la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un'audizione.

- 2. Ove necessario l'Agenzia può invitare le autorità aeronautiche nazionali o qualunque altro soggetto a partecipare alle audizioni.

- 3. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell'interesse legittimo dei titolari di certificati e di altri soggetti alla tutela dei propri segreti commerciali e di altre informazioni riservate.

Articolo 9

Termini procedurali

Per garantire la certezza del diritto nello svolgimento dell'inchiesta, l'Agenzia stabilisce norme attuative sulla fissazione dei termini procedurali.

Articolo 10

Relazione

- 1. L'Agenzia trasmette alla Commissione, agli Stati membri e al titolare del certificato una relazione in cui riassume i fatti accertati alla luce dell'inchiesta svolta in conformità alla presente sezione. L'Agenzia trasmette inoltre alla Commissione il fascicolo d'inchiesta.

- 2. Se nella relazione l'Agenzia giunge alla conclusione che il titolare del certificato ha violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme di attuazione, la relazione include anche

- (a) la valutazione delle circostanze della fattispecie, in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 15 del presente regolamento;
- (b) la richiesta rivolta alla Commissione affinché irroghi multe o sanzioni pecuniarie periodiche;
- (c) una proposta motivata che specifichi l'importo delle multe o delle sanzioni pecuniarie periodiche.

3. L'Agenzia adotta la relazione entro [12 mesi] dalla notifica dell'avvio del procedimento per inottemperanza a norma dell'articolo 4 oppure entro [6 mesi] dalla notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo a norma dell'articolo 12.

SEZIONE 2

Deliberazione

Articolo 11

Domanda di informazioni

1. Quando, in seguito a richiesta dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), decide di proseguire il procedimento per inottemperanza, la Commissione può chiedere per iscritto al titolare del certificato di fornire chiarimenti scritti o orali, nonché dettagli o documenti. In tal caso, la Commissione informa il titolare del certificato in merito alla sanzione prevista all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) e d), per l'inadempimento della richiesta o per la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.

La Commissione può chiedere inoltre all'Agenzia, alle autorità aeronautiche nazionali o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di fornire informazioni in merito alla violazione ipotizzata.

2. La Commissione provvede affinché il titolare del certificato abbia la possibilità di fornire chiarimenti scritti o orali nonché dettagli o documenti a sostegno della propria tesi. I titolari di certificati possono chiedere un'audizione ma la Commissione è tenuta ad accogliere tale richiesta solo nei casi in cui lo ritenga necessario.

Articolo 12

Inchieste supplementari

Vista la relazione dell'Agenzia, considerate le osservazioni del titolare del certificato presentate in base a tale relazione e ogni altra informazione pertinente, la Commissione può concludere che sono necessarie ulteriori informazioni. In tal caso essa può rinviare il fascicolo all'Agenzia. La Commissione indica chiaramente all'Agenzia gli elementi fattuali che questa deve ulteriormente esaminare e propone, se del caso, eventuali mezzi istruttori a tal fine, come previsto dal regolamento (CE) n. 216/2008. La sezione 1 del capo II del presente regolamento si applica allo svolgimento delle inchieste supplementari.

SEZIONE 3

Decisioni in merito a multe e sanzioni pecuniarie periodiche

Articolo 13

Multe e sanzioni pecuniarie periodiche e importi massimi

1. Quando, in seguito alla deliberazione prevista nella sezione 2, considera che il titolare del certificato abbia violato dolosamente o colposamente il regolamento (CE) n. 216/2008 o le sue norme di attuazione, la Commissione può adottare una decisione irrogante una multa non superiore al 4 % del reddito annuale o del fatturato realizzato dal titolare del certificato nell'esercizio finanziario precedente.

2. Quando il titolare del certificato non abbia cessato la violazione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può, nella stessa decisione, irrogare sanzioni pecuniarie periodiche non superiori al 2,5 %

del reddito o del fatturato medio giornaliero realizzato dal titolare del certificato nel precedente esercizio finanziario.

Tali sanzioni pecuniarie periodiche possono essere irrogate per il periodo decorrente dalla data di notifica della decisione fino al giorno in cui viene posto fine alla violazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per esercizio finanziario precedente si intende l'esercizio finanziario che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.

4. Le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche hanno natura amministrativa.

5. La decisione che irroga multe o sanzioni pecuniarie periodiche costituisce titolo esecutivo.

Articolo 14

Contenuto della decisione

1. La decisione di cui all'articolo 13 deve essere fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali il titolare del certificato abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione.

2. La Commissione informa il titolare del certificato sui mezzi di impugnazione disponibili.

3. La Commissione informa l'Agenzia e gli Stati membri in merito all'adozione della decisione.

4. Quando pubblica i particolari della propria decisione e ne informa gli Stati membri, la Commissione tiene conto del legittimo interesse del titolare del certificato e di altri soggetti alla tutela dei segreti commerciali.

Articolo 15

Criteri che disciplinano l'applicazione e la quantificazione delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche

1. Nello stabilire se imporre o meno multe e sanzioni pecuniarie periodiche e nel determinare l'importo delle stesse la Commissione si basa sui principi di efficacia, proporzionalità e deterrenza.

2. In ciascun caso la Commissione tiene conto, delle seguenti circostanze sempreché siano pertinenti:

(a) la gravità e gli effetti della violazione e in particolare, le implicazioni e gli effetti per la sicurezza e per l'ambiente;

(b) il grado di diligenza e di cooperazione dimostrato dal titolare del certificato nell'individuazione della violazione e nell'applicazione degli interventi correttivi, nonché nel corso del procedimento per inottemperanza, o qualsiasi intralcio frapposto dal titolare del certificato all'individuazione della violazione e durante lo svolgimento del procedimento per inottemperanza, nonché qualsiasi inadempimento del titolare del certificato alle richieste rivoltegli dall'Agenzia, dalla Commissione o da un'autorità aeronautica nazionale in applicazione del presente regolamento;

(c) la buona fede del titolare del certificato nell'interpretazione e nell'adempimento degli obblighi incombenti ai titolari di certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme di attuazione, o qualsiasi indizio di intenzioni fraudolente da parte del titolare del certificato;

- (d) il fatturato rilevante nella fattispecie e le possibilità economiche del titolare del certificato interessato;
- (e) la necessità di adottare misure provvisorie o urgenti;
- (f) la reiterazione, la frequenza o la durata della violazione commessa dal titolare del certificato;
- (g) le precedenti sanzioni, comprese quelle pecuniarie, inflitte allo stesso titolare del certificato.

3. Nel determinare l'importo della multa e della sanzione pecuniaria periodica la Commissione tiene conto di eventuali altre misure esecutive adottate nei confronti del titolare del certificato a livello nazionale o dall'Agenzia in base agli stessi motivi giuridici e agli stessi fatti.

SEZIONE 4

Omissa collaborazione

Articolo 16

Sanzioni pecuniarie periodiche per omessa cooperazione

1. Su richiesta dell'Agenzia o su iniziativa propria, la Commissione può, mediante decisione, irrogare ai titolari di certificati sanzioni pecuniarie giornaliere non superiori allo [0,5 %] del reddito o del fatturato medio giornaliero da essi realizzato nell'esercizio finanziario precedente quando, per dolo o colpa:

- (a) non ottemperino ai mezzi istruttori esperiti ai sensi dell'articolo 5;
- (b) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a un mezzo istruttorio esperito ai sensi dell'articolo 5;
- (c) non adempino ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11;
- (d) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11.

Le sanzioni pecuniarie periodiche possono essere irrogate per il periodo decorrente dalla data di notifica della decisione fino al momento in cui cessa la mancata cooperazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, per esercizio precedente si intende l'esercizio che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Procedimento

Quando intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione informa anzitutto per iscritto il titolare del certificato, fissando il termine entro il quale questi può comunicare osservazioni scritte.

La Commissione non è obbligata a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Articolo 18

Complementarietà dei procedimenti

Ai fini dell'avvio e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza, la Commissione e l'Agenzia tengono conto:

- (a) di qualsiasi procedimento per inottemperanza avviato o concluso da uno Stato membro o da un paese terzo nei confronti dello stesso titolare del certificato e basato sugli stessi motivi giuridici e gli stessi fatti; nonché
- (b) di qualsiasi procedimento avviato dall'Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 nei confronti dello stesso titolare del certificato, basato sugli stessi motivi giuridici e sugli stessi fatti, e inteso a modificare, limitare, sospendere o revocare il certificato in questione.

SEZIONE 5

Articolo 19

Recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

La Commissione procede al recupero delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche stabilendo un ordine di riscossione e rilasciando una nota di addebito in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾ e regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ⁽²⁾.

CAPO III

ACCESSO AL FASCICOLO, ASSISTENZA LEGALE, RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE 1

Diritto di difesa

Articolo 20

Accesso al fascicolo

1. In seguito alla notifica di cui all'articolo 4 il titolare del certificato ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali costituiti dalla Commissione e dall'Agenzia e adottati a prova della violazione ipotizzata.

2. I documenti ottenuti accedendo al fascicolo devono essere usati esclusivamente per procedimenti giudiziari o amministrativi volti all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 21

Assistenza legale

Il titolare del certificato ha diritto all'assistenza legale durante il procedimento per inottemperanza.

Articolo 22

Riservatezza, segreto d'ufficio e diritto di non rispondere

1. Fatti salvi lo scambio e l'uso di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 1, il procedimento per inottemperanza è condotto nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela del segreto d'ufficio.

La Commissione, l'Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali, se interessate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 1, i relativi dipendenti e altre persone che

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

lavorano sotto la loro sovrintendenza si astengono dal rendere note le informazioni acquisite o scambiate ai sensi del presente regolamento che siano soggette al segreto d'ufficio e all'obbligo di riservatezza.

2. Fermo restando il diritto di accesso al fascicolo, il titolare del certificato non ha accesso a segreti commerciali, informazioni riservate o documenti interni in possesso della Commissione o dell'Agenzia.

3. Chiunque comunichi osservazioni o informazioni ai sensi del presente regolamento indica chiaramente qualsiasi materiale considerato riservato, ne fornisce le ragioni e mette a disposizione una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione o dall'Agenzia. In assenza di tale indicazione, la Commissione può presumere che le osservazioni o informazioni comunicate non contengono informazioni riservate.

4. I titolari di certificati hanno diritto di non rispondere in situazioni nelle quali le riposte che essi dovrebbero fornire possono implicare l'ammissione dell'esistenza di violazioni.

SEZIONE 2

Disposizioni transitorie

Articolo 23

Computo dei termini

1. I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna a mano della comunicazione.

Se il titolare del certificato è tenuto a comunicare osservazioni o informazioni entro un determinato termine, è sufficiente ai fini della comunicazione che queste siano spedite con invio raccomandato prima dello scadere del termine stesso.

2. I termini che scadono in un giorno festivo, una domenica o un sabato sono prorogati fino allo scadere del giorno lavorativo successivo.

3. Nello stabilire i termini di cui al presente regolamento, l'Agenzia e la Commissione, tengono conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione che dell'urgenza del caso.

4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.

Articolo 24

Termini di prescrizione per l'irrogazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

1. Il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroghi multe e sanzioni pecuniarie periodiche a norma dell'articolo 13 si prescrive in cinque anni.

Nel caso delle sanzioni pecuniarie periodiche di cui all'articolo 16, il diritto della Commissione di adottare una decisione irrogante tale sanzione si prescrive in tre anni.

La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, per quanto concerne le violazioni continuate o reiterate, esso decorre dal giorno in cui è cessata la violazione.

2. Qualsiasi atto adottato dall'Agenzia o dalla Commissione ai fini dell'inchiesta o del procedimento per inottemperanza interrompono la prescrizione di cui al paragrafo 1. Il termine di prescrizione è interrotto dalla data in cui l'atto è comunicato al titolare del certificato.

3. Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4. In tale caso, il termine di prescrizione è prorogato per il periodo durante il quale la prescrizione è sospesa.

4. La prescrizione per l'imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa durante il periodo di tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 25

Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

1. Il diritto di avviare il procedimento di recupero scade un anno dopo che la decisione di cui all'articolo 13 o all'articolo 16 è diventata definitiva.

2. La prescrizione per il recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è interrotta da ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione della multa o della sanzione pecuniaria periodica.

3. Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio.

4. La prescrizione relativa al recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa:

(a) durante il periodo consentito per il pagamento;

(b) durante il periodo in cui l'esecuzione è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Applicazione

In caso di violazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, il presente regolamento si applica alla parte della violazione commessa successivamente a tale data.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
